

Delibera n. 127/2019

Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)".

L'Autorità, nella sua riunione del 26 settembre 2019

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART");

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" e, in particolare:

- l'articolo 13, comma 2 ai sensi del quale: *"Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: a) stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario";*

- l'articolo 14 che prevede, tra l'altro, che: *"Il gestore dell'infrastruttura (...) elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento (...)"* (comma 1); *"Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico"* (comma 2); *"Il prospetto informativo della rete è predisposto conformemente all'allegato V del presente decreto"* (comma 3);

- l'articolo 37 e, in particolare, il comma 14, lettera a), secondo il quale l'Autorità *"osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";*

- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”* e, in particolare:
- la misura 8.6.1, con la quale l'Autorità ha prescritto al gestore della rete ferroviaria nazionale, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: “RFI” o “Gestore”) di *“pubblicare nel Prospetto informativo della rete, con aggiornamento annuale, un unico documento che contenga, in forma analitica, le informazioni circa l'attuale offerta di tutti gli impianti e relativi servizi collegati all'uso dell'infrastruttura ferroviaria (...)”*;
 - la misura 10.6.1, secondo la quale *“Ad ogni impresa ferroviaria operante nei servizi passeggeri deve essere garantita una ripartizione degli spazi e dei servizi disponibili sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l'offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (BSS e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese ferroviarie presenti in stazione pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori”*;
- VISTE** le delibere dell'Autorità: n. 76/2014 del 27 novembre 2014, n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, n. 140/2016 del 30 novembre 2016, recanti indicazioni e prescrizioni relative ai Prospetti informativi della rete (PIR) e all'applicazione informatica PIR Web, presentati da RFI, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché relative alla predisposizione del PIR 2019;
- VISTA** la delibera ART n. 66 del 6 agosto 2015, e relativi allegati, recante: *“Approvazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento avviato con Delibera n. 24/2015 del 12 marzo 2015 e dichiarato ammissibile con Delibera n. 37/2015 del 7 maggio 2015 con riferimento alle misure 8.6.1, 10.6.1 e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014”*;
- VISTA** la delibera ART n. 140/2017 del 30 novembre 2017 e, in particolare, il paragrafo 3.3.1 recante prescrizioni circa le modalità di aggiornamento e pubblicità delle informazioni inserite nel PIR Web;
- VISTO** il Prospetto informativo della rete e, in particolare, il Capitolo 1, “Informazioni generali”; il Capitolo 2, “Accesso all'infrastruttura” e il Capitolo 5, “Servizi”, nonché il PIR Web;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015;
- VISTA** la nota Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (nel seguito: Italo-NTV) del 26 giugno 2019 (prot. ART n. 7062/2019 del 27 giugno 2019), inviata a RFI e Grandi Stazioni Rail S.p.A. (nel seguito: GS Rail) e per conoscenza all'Autorità, con la quale Italo-NTV ha contestato, tra l'altro, che *“nell'atrio della Stazione di Napoli Centrale,*

sono in corso lavori finalizzati all'installazione di una struttura destinata ad uso di Trenitalia (...) su uno spazio – fronte ingresso in atrio in stazione – non disciplinato dal PIR”, con dimensioni “tali da compromettere totalmente la visibilità di Italo nell’ambito della Stazione stessa” e, per l’effetto, ha diffidato RFI e GS Rail a “disporre l’immediata rimozione della struttura de qua”;

VISTA

la nota Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (nel seguito: Italo-NTV) del 4 luglio 2019 (prot. ART n. 7452/2019 del 5 luglio 2019), inviata a RFI, GS Rail e, per conoscenza, all’Autorità, con la quale Italo-NTV ha lamentato che *“presso la struttura di cui trattasi dovrebbe essere svolta solamente attività di assistenza ai viaggiatori e, invece, come risulta dalla documentazione che si allega in calce alla presente nota (all. 1), Trenitalia ivi svolge anche servizi di biglietteria”* ed ha rinnovato la diffida a RFI e GS Rail alla rimozione della struttura in questione;

VISTA

la nota congiunta di RFI e GS Rail del 12 luglio 2019 (prot. ART n. 7865/2019 del 12 luglio 2019) mediante la quale RFI e GS Rail, nel riscontrare le diffide di Italo-NTV del 26 giugno 2019 (prot. ART n. 7062/2019 del 27 giugno 2019) e del 4 luglio 2019 (prot. ART n. 7452/2019 del 5 luglio 2019), hanno rappresentato, tra l’altro, che *“si è proceduto ad individuare lo spazio attualmente occupato dalla struttura in conformità con le procedure di assegnazione degli spazi regolati”* essendo stata verificata, in particolare, *“la sussistenza della compatibilità dell’oggetto con i profili di sicurezza in stazione, individuando l’attuale spazio nell’area 1 della specifica planimetria PIR della stazione di Napoli Centrale”;*

VISTA

la successiva risposta di Italo-NTV (prot. ART n. 8083/2019 del 18 luglio 2019), nella quale Italo-NTV ha ribadito, *inter alia*, che lo spazio in questione non era *“indicato come disponibile al momento dell’installazione”* e che lo stesso è stato destinato, contrariamente a quanto indicato nella richiesta presentata da Trenitalia, alla vendita di biglietti per servizi di alta velocità;

VISTA

la nota di Italo-NTV inviata a RFI e GS Rail in data 26 luglio 2019 (prot. ART n. 8741/2019 del 26 luglio 2019), mediante la quale Italo-NTV ha riepilogato, tra l’altro, le contestazioni avanzate con le precedenti diffide;

VISTA

la nota congiunta di RFI e GS Rail del 16 settembre 2019 (prot. ART n. 10945/2019 del 18 settembre 2019) con la quale i suddetti gestori, nel riscontrare la nota Italo-NTV del 26 luglio 2019, hanno ribadito, *inter alia*, la correttezza della procedura seguita per l’assegnazione dello spazio concesso in uso a Trenitalia nella stazione di Napoli centrale;

VISTA

la nota congiunta di RFI e GS Rail del 5 luglio 2019 (prot. ART n. 7422/2019 del 5 luglio 2019) di riscontro alla nota ART n. 7141 del 28 giugno 2019 con la quale, a beneficio dell’Autorità, venivano ricostruiti, come di seguito, i termini della vicenda:

(i) in data 19 aprile 2019, Trenitalia inoltra a RFI *“la richiesta di utilizzo spazi di stazione per il collocamento di un’isola Customer Care presso la stazione di Napoli Centrale”;*

(ii) il 3 maggio 2019, RFI rappresentava che *“lo spazio richiesto non risulta[va] disponibile nella planimetria pubblicata in PIR Web”* e chiedeva a GS Rail di effettuare *“un sopralluogo congiunto finalizzato alla verifica degli spazi”*;

(iii) il 29 maggio 2019, GS Rail chiedeva a RFI di valutare *“un (...) recepimento [di un nuovo spazio di stazione, n.d.s.] di natura temporanea nel PIR”*, dichiarando di rimanere in attesa di *“conferma di recepimento nel PIR del nuovo oggetto regolato”*;

(iv) il 26 giugno 2019, RFI comunicava a GS Rail che, in ragione delle *“specifiche caratteristiche strutturali (non mobili) e dimensionali”* e della *“necessità di testare nel concreto la compatibilità dell’oggetto in parola rispetto alla piena funzionalità della stazione”*, *“l’assegnazione [a Trenitalia] dello spazio in questione [avrebbe dovuto] avere carattere temporaneo traguardandone la durata fino al 30 settembre p.v.”*. Nulla diceva, di converso, in ordine alla richiesta di *“conferma di recepimento nel PIR del nuovo oggetto regolato”*.

Sempre con la stessa nota, RFI e GS Rail concludevano affermando che le procedure di assegnazione degli spazi in stazione approvate con delibera ART n. 66/2015, e successivamente confluite al paragrafo 5.3.1.1 del PIR, *“appaiono essere state osservate tenendo tuttavia conto delle particolarità della struttura posizionata nella stazione di Napoli Centrale”*;

VISTA

la nota di Trenitalia del 19 luglio 2019 (prot. ART n. 8389/2019 del 22 luglio 2019, integrata in pari data con nota prot. n. 8392/2019), con la quale, in riscontro alla nota ART n. 7852/2019 del 12 luglio 2019, veniva riferito che lo spazio in oggetto era stato *“attivat[o] a partire dal 3 luglio 2019, soprattutto in favore dei pendolari in transito dalla rete di trasporto metropolitana”* e che, successivamente, *“l’utilizzo di [quel] desk [era] stato esteso in via temporanea anche ai clienti del trasporto di media-lunga percorrenza”*; con la stessa nota, veniva, tra l’altro, rimessa copia del verbale di consegna, in data 27 giugno 2019, dell’area come sopra richiesta da Trenitalia a GS Rail;

VISTA

la relazione predisposta dall’Ufficio, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO

che, sulla base della documentazione in atti e di quanto rappresentato nella summenzionata relazione, sembra emergere la violazione:

- da parte di RFI, dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (nella parte in cui dispone che il gestore dell’infrastruttura elabora e pubblica un PIR - contenente *inter alia* le *“informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete”*, comma 2 - e *“provvede al suo periodico aggiornamento”*, comma 1), con riferimento al quale sono contenute specifiche misure nelle delibere dell’Autorità n. 70/2014 e 140/2017, le cui prescrizioni sono state recepite *in parte qua* nel PIR 2019.

E ciò, per aver RFI omesso di pubblicare nel PIR Web lo spazio che GS Rail aveva segnalato come disponibile, a seguito di espressa richiesta di Trenitalia, e per il quale aveva formulato apposita istanza con nota prot. 4036 del 29 maggio 2019;

- da parte di GS Rail, in concorso con Trenitalia e RFI (la prima per aver determinato e la seconda per aver, quantomeno, confermato GS nel proposito di consumare la violazione) dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 nella parte in cui impone agli operatori degli impianti di servizio di fornire *“a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso (...) agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario”*, obbligo questo precisato nella misura 10.6.1 della delibera ART n. 70/2014. E ciò, per aver concesso, in via esclusiva, a Trenitalia uno spazio per l'installazione di un'isola *Customer care* all'interno della stazione di Napoli centrale, in assenza di preventiva, adeguata informazione alle altre imprese ferroviarie; informazione che, come peraltro richiesto dalla stessa GS Rail a RFI con nota prot. n. 4036 del 29 maggio 2019, avrebbe dovuto essere veicolata tramite il PIR Web;

RITENUTO

quindi, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Grandi Stazioni Rail S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A., per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Grandi Stazioni Rail S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione:
 - a) da parte di RFI, dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, con riferimento al quale sono contenute specifiche misure nelle delibere dell'Autorità nn. 70/2014 e 140/2017, le cui prescrizioni sono state recepite *in parte qua* nel PIR 2019;
 - b) da parte di GS Rail - in concorso con Trenitalia e RFI (la prima per aver determinato e la seconda per aver, quantomeno, confermato GS Rail nel proposito di consumare la violazione) - dei principi di accesso equo, non discriminatorio e trasparente agli impianti di servizio previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come precisati nella delibera ART n. 70/2014;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per le violazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dai soggetti autori delle violazioni nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiori a euro 1.000.000, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015, fatto in ogni caso salvo l'articolo 37, comma 14, lettera d) del medesimo decreto legislativo n. 112/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;

5. i destinatari della presente delibera possono presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autoritatrasporti.it, proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, memorie difensive e documenti nonché richiesta di audizione personale, entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dalla notifica della stessa;
6. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
8. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Grandi Stazioni Rail S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A.

Torino, 26 settembre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)